

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 27-605

Proroga fino al 31/12/2026 della convenzione regionale di cui alla D.G.R. n. 14-4288 del 10 dicembre 2021 con le associazioni e federazioni di donatori di sangue AVIS, FIDAS, CABS e CRI stilata ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 100/CSR) concernente "definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province..



Seduta N° 35

Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 27-605/2024/XII

OGGETTO:

Proroga fino al 31/12/2026 della convenzione regionale di cui alla D.G.R. n. 14-4288 del 10 dicembre 2021 con le associazioni e federazioni di donatori di sangue AVIS, FIDAS, CABS e CRI stilata ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 100/CSR) concernente "definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Revisione e aggiornamento dell'Accordo S-R n. 61/CSR del 2016" e indirizzi alle AASSR.

A relazione di: (Riboldi), Chiorino

Premesso che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" all'articolo 5, comma 1, lettera C), comprende la promozione della donazione del sangue tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività trasfusionali e all'articolo 6 stabilisce che, con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, "viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali".

Considerato che:

- le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della suddetta legge, che degli atti di recepimento di direttive europee finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali e dell'efficienza, efficacia e qualità dell'attività trasfusionale, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale;

- in Piemonte il fine di coniugare le suddette garanzie di efficienza, efficacia e qualità con le esigenze di snellezza, flessibilità operativa e razionalizzazione economica e organizzativa, è perseguito mediante l'adozione di diversi provvedimenti quali quelli riguardanti il Piano Sangue e Plasma Regionale, approvato con DGR n. 5-5900 del 21 maggio 2007, la razionalizzazione e riorganizzazione della Rete Trasfusionale di cui alla D.G.R. n. 22-5293 del 3 luglio 2017, la programmazione annuale dell'attività della Rete a salvaguardia dell'autosufficienza regionale e nazionale in emocomponenti ed emoderivati, che costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

- l'attuazione degli Accordi Stato-Regioni relativi ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici prevede l'adeguamento sia dei Servizi Trasfusionali che delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori, ai requisiti previsti dalle normative nazionali e di derivazione europea, anche per la raccolta di plasma da inviare all'industria per la produzione di medicinali emoderivati, attraverso il percorso di autorizzazione e accreditamento regionale, iniziato nel 2013 è tuttora in evoluzione e oggetto di verifiche e continui aggiornamenti.

Richiamati i seguenti atti sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni:

- l'Accordo S-R rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali, recepito con D.G.R. n. 28-4184 del 23/07/2012;

- l'Accordo S-R rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012, recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", recepito con D.G.R. n. 46-5884 del 3/06/2013;

- L'Accordo S-R rep. Atti n. 29/CRS del 25 marzo 2021 concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica.";

- l'Accordo S-R Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 concernente "Definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo S-R n. 61/CSR del 2016", recepito con D.G.R. n. 14-4288 del 10 dicembre 2021;

- l'Accordo S-R Rep Atti n. 197/CSR del 6 settembre 2023 concernente "l'aggiornamento e la revisione dell'allegato B dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR) relativo al modello per le visite di verifica dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", recepito con D.G.R. n. 22-8468/2024/XI del 22 aprile 2024.

Considerato che:

- il contributo e l'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue sono fondamentali sia ai fini del perseguimento dell'autosufficienza che della corretta gestione del percorso di attuazione degli Accordi di cui sopra ed è quindi importante valorizzare il ruolo da esse svolto;
- i rapporti fra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue maggiormente rappresentative sul territorio ed il Servizio Sanitario Regionale sono da tempo regolati da convenzioni che definiscono gli impegni reciproci finalizzati al fabbisogno di sangue ed emoderivati, nonché alla tutela della salute del donatore e del ricevente;
- le suddette convenzioni sono state redatte conformemente agli schema tipo previsti dagli Accordi Stato-Regioni susseguitisi nel tempo.

Dato atto che:

- la convenzione tra la Regione Piemonte e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue maggiormente rappresentative sul territorio: AVIS, FIDAS, CABS e CRI attualmente in vigore (Rep. n. 167 del 15/03/2022), approvata con D.G.R. n. 14-4288 del 10 dicembre 2021 in conformità con lo schema tipo contenuto nell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell'8 luglio 2021, scadrà il 31/12/2024;
- il summenzionato Accordo Stato-Regioni prevede, all'articolo 10, che l'aggiornamento dei contenuti delle convenzioni stipulate e delle relative quote di rimborso potrà avvenire trascorsi 5 anni dall'adozione dello stesso. Trascorso detto periodo l'Accordo potrà essere sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le Strutture Regionali di Coordinamento, con il coordinamento del Centro Nazionale Sangue per l'eventuale successivo aggiornamento.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla proroga fino al 31/12/2026 della Convenzione regionale di cui alla D.G.R. n. 4-4288 del 10 dicembre 2021, stipulata tra la Regione Piemonte e le associazioni e federazioni di donatori di sangue AVIS, FIDAS, CABS e CRI, al fine di allineare la validità della stessa con quella dell'Accordo Stato-Regioni di riferimento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, poiché trattasi di mero provvedimento di proroga di un atto che non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito delle risorse da fondo sanitario indistinto regionale assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali.

Visti:

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali", come modificato dal decreto legislativo 19 marzo

2018, n. 19;

il decreto legislativo del 20 dicembre 2007 n. 261, recante: “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e s.m.i.;

il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” e s.m.i.;

il decreto del Ministro della Salute 5 novembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 4-ter, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Istituzione e modalità di funzionamento del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali”;

DELIBERA

- di prorogare la Convenzione tra la Regione Piemonte e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue maggiormente rappresentative sul territorio: AVIS, FIDAS, CABS e CRI (Rep. n. 167 del 15/03/2022), approvata con D.G.R. n. 14-4288 del 10 dicembre 2021, predisposta in conformità con lo schema tipo contenuto nell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell’8 luglio 2021, con decorrenza dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2026;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Sanità la stipula e sottoscrizione dell’atto di proroga della suddetta Convenzione;
- di demandare alle Aziende Sanitarie Regionali l’adeguamento dei termini di decorrenza delle convenzioni stipulate con le Associazioni e federazioni dei donatori di sangue a livello locale, in conformità ai contenuti di cui alla presente deliberazione e all’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell’8 luglio 2021;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, poiché trattasi di mero provvedimento di proroga di un atto che non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura nell’ambito delle risorse da fondo sanitario indistinto regionale assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.